

LEGGE PROVINCIALE SUI GIOVANI

Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5

Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile universale provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)

(b.u. 27 febbraio 2007, n. 9)

NOTE AL TESTO

- In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sui giovani", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.
- Titolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Capo I

Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili

Art. 1

Principi generali e finalità

1. Le disposizioni del capo I di questa legge sono volte al riconoscimento del ruolo specifico dei giovani di entrambi i sessi nei processi di sviluppo sociale ed economico e promuovono iniziative formative, sociali, culturali e ricreative volte a favorire la maturazione della loro personalità e la loro integrazione attiva nella società e nelle istituzioni. La Provincia sostiene la capacità progettuale e creativa dei giovani, promuove la loro rappresentanza nella società, sia come singoli sia nelle libere forme associative, e favorisce la costituzione di nuove realtà associative giovanili o rivolte ai giovani, nonché il rafforzamento di quelle già esistenti, attraverso interventi coordinati con gli enti locali, con soggetti pubblici e privati, in particolare del volontariato, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

2. Per conseguire le finalità previste dal comma 1, la Provincia promuove processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e individua i comuni e le comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), quali soggetti strategici di livello territoriale per lo sviluppo delle politiche stesse.

3. La Provincia promuove e sostiene interventi a favore dei giovani secondo le linee tracciate dall'Unione europea e favorisce prioritariamente quelli volti a migliorare la conoscenza, la formazione, la mobilità, l'inserimento professionale e l'inclusione sociale. In particolare la Provincia:

- a) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;
- b) favorisce la creazione e la disponibilità per i giovani di luoghi e strumenti che li supportino nello sviluppo della personalità;
- c) promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunità competitiva e solidale capace di orientare e accompagnare i giovani nelle fasi più importanti di transizione della propria vita;
- d) favorisce lo sviluppo nei giovani di un'identità territoriale e della capacità di percepire l'appartenenza al mondo globale;
- d bis) favorisce lo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e alla diffusione della cultura della legalità;

- e) promuove e sostiene iniziative volte al rafforzamento dell'intersettorialità, dell'innovazione e della trasversalità delle politiche realizzate dai diversi soggetti coinvolti nella materia;
- f) promuove il sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna;
- g) favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali;
- h) assicura l'accesso dei giovani ad un'efficace comunicazione e informazione;
- i) promuove e sostiene la funzione educativa delle famiglie e degli operatori che a vario titolo interagiscono con la realizzazione degli interventi;
- j) promuove e rafforza i valori dell'interculturalità, dell'inclusione sociale e della solidarietà.

4. I soggetti che concorrono alla realizzazione degli interventi previsti da questo capo si conformano ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, partecipazione e leale collaborazione; a tal fine la Provincia riconosce e valorizza l'autonomia progettuale e la libertà d'iniziativa e di sperimentazione dei comuni e delle comunità nonché di soggetti privati, purché senza scopo di lucro.

5. La Provincia, anche attraverso la valorizzazione delle risorse del sistema educativo provinciale, promuove la formazione e la qualificazione dei soggetti responsabili dei processi educativi, nell'ottica di assicurare le condizioni di un'effettiva inclusione sociale e di consentire ai giovani pari opportunità in ordine alla costruzione di un progetto di vita personale.

6. Gli interventi previsti da questo capo sono rivolti ai giovani di entrambi i sessi, anche stranieri, che vivono in provincia di Trento.

NOTE AL TESTO

La lettera d bis) del comma 3 è stata aggiunta dall'art. 15 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 15.

Art. 2

Interventi delle politiche giovanili

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1, la Provincia promuove, coordina e sostiene i seguenti interventi:

- a) la conoscenza, l'analisi e il monitoraggio dei processi riguardanti la condizione giovanile, contestualizzandoli a livello locale;
- b) lo sviluppo delle forme più ampie di aggregazione, associazionismo e cooperazione tra i giovani;
- c) l'incentivazione della partecipazione alle attività di volontariato, di educazione alla pace e alla convivenza, di dialogo interetnico e interreligioso e di sviluppo delle pari opportunità;
- d) gli scambi socio-culturali a carattere interregionale, nazionale e internazionale;
- e) la realizzazione di attività e strutture educative, culturali e ricreative con particolare attenzione a quelle artistiche;
- f) la formazione di un sistema di informazione coordinato e attivo a supporto delle necessità del mondo giovanile;
- g) l'attuazione di interventi per facilitare e promuovere l'autonomia personale dei giovani e la transizione alla vita adulta, anche per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di fragilità personale o sociale;
- h) l'attivazione di politiche che favoriscano l'autonomia abitativa dei giovani, l'accesso al credito e le opportunità lavorative;
- i) la realizzazione di interventi di formazione e supporto per i funzionari degli enti pubblici, gli educatori, i genitori e le loro associazioni, gli animatori e gli operatori che

- lavorano, su base volontaria o professionale, con i gruppi e le associazioni giovanili;
- j) la facilitazione di esperienze di associazionismo giovanile a vario indirizzo e di effettiva partecipazione alle istituzioni e alla vita della comunità;
 - k) la valorizzazione delle esperienze di servizio civile, secondo quanto disciplinato dal capo II;
 - l) lo sviluppo tra i giovani della cultura del lavoro e delle professioni, d'impresa e di auto imprenditorialità;
 - m) la formazione lungo tutto l'arco della vita, volta alla valorizzazione delle acquisizioni formali e non formali dei giovani anche al fine dell'orientamento personale, scolastico e lavorativo;
 - m bis) la realizzazione di interventi formativi e il coinvolgimento dei giovani nelle iniziative di promozione del territorio, del patrimonio architettonico, artistico e ambientale, delle tradizioni culturali ed eno-gastronomiche e delle produzioni artigianali, fermo restando il rispetto della disciplina provinciale vigente in materia di professioni turistiche;
 - n) altre iniziative coerenti con le finalità previste dall'articolo 1.

NOTE AL TESTO

- *La lettera m bis) del comma 1 è stata aggiunta dall'art. 2 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.*
- *Con riguardo al comma 1, lettera l) vedi anche l'art. 15 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1.*

Art. 3

Indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili

1. In armonia con il programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale approva, previo parere del consiglio provinciale dei giovani previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani), un atto di indirizzo per le politiche giovanili, di durata corrispondente alla legislatura e aggiornabile annualmente, che definisce:

- a) gli obiettivi generali e gli indirizzi relativi agli interventi, ai progetti articolati per fasce di età e alle azioni delle politiche giovanili da realizzarsi direttamente, da parte dei comuni, delle comunità o di altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro operanti in materia, anche al fine del coordinamento e del sostegno degli stessi;
- b) la tipologia dei progetti e le relative modalità attuative;
- c) i dati e le informazioni da acquisire ai fini della valutazione e del monitoraggio delle singole iniziative.

2. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. In prima applicazione l'atto di indirizzo per le politiche giovanili è approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

4. *omissis (abrogato)*

NOTE AL TESTO

- *Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 3 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.*
- *Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 7 del d.p.p. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg, ai sensi dell'art. 38, comma 4 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.*

Art. 4

Soggetti delle politiche giovanili

1. Ai fini di questo capo, sono soggetti delle politiche giovanili:

- a) la Provincia e i suoi enti strumentali;
- b) i comuni, le comunità e, fino alla costituzione delle comunità i comprensori, nonché le rispettive forme associative;
- c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni tra giovani, tra genitori e di promozione sociale, le fondazioni, gli oratori attraverso le parrocchie, le altre associazioni private senza scopo di lucro.

Art. 5

Funzione sociale ed educativa degli oratori

1. In relazione a quanto previsto da questo capo e dalla legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo), la Provincia riconosce, nell'ambito di un sistema integrato di interventi a favore dei giovani, la funzione educativa, formativa, sociale, nonché di aggregazione svolta attraverso le attività di oratorio o simili, che costituiscono uno degli strumenti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, anche con disabilità, che vi accedono spontaneamente.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire, in stretto rapporto con le famiglie, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione di minori, adolescenti e giovani, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi volti a prevenire l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza minorile, nonché a proporre itinerari formativi di rilevanza culturale e sociale, condividendo l'istanza educativa della famiglia o supplendo alla stessa in caso di condizioni minorili disagiate.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 17 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.

Art. 6

Strumenti per la realizzazione delle iniziative

1. I soggetti individuati dall'articolo 4, in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3, possono, tra l'altro, operare attraverso:

- a) bandi emanati dalle comunità o in via sussidiaria dalla Provincia e dai comuni rivolti ai soggetti previsti dall'articolo 4, lettere b) e c), per la realizzazione di progetti relativi a determinati assi tematici; i bandi definiscono i contenuti e i criteri per la selezione dei progetti, le modalità di presentazione degli stessi nonché i limiti temporali e di costo per il loro sviluppo;
- b) i piani strategici dei piani giovani di zona che sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli previsti dall'articolo 9, comma 2, secondo le modalità e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3; i piani giovani di zona rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell'attivazione, anche in via sperimentale, di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni; i piani giovani di zona si raccordano con le forme collaborative attivate ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), dove esistenti; la Provincia approva, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta

provinciale, i piani strategici dei piani giovani di zona; le risorse sono assegnate all'ente pubblico capofila; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente; i progetti elaborati in coerenza con i piani strategici sono selezionati dai tavoli previsti dall'articolo 9, comma 2, e sono approvati dagli enti pubblici che rivestono il ruolo di capofila dei piani giovani di zona;

- c) i piani operativi dei piani d'ambito che sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli previsti dall'articolo 9, comma 2, secondo le modalità e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3; i piani d'ambito coinvolgono giovani appartenenti a specifiche categorie della comunità trentina; la Provincia approva e finanzia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani operativi che contengono i progetti afferenti particolari tematiche definiti dai piani d'ambito; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente;
- d) progetti specifici che sono strumenti operativi che si caratterizzano prevalentemente per l'innovatività o l'intersectorialità; i progetti specifici possono essere definiti e realizzati direttamente dalla Provincia ovvero da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, sulla base degli indirizzi, dei criteri e delle modalità operative determinate dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3; la Provincia può inoltre stabilire in specifiche convenzioni con i medesimi enti, le modalità di partecipazione alla definizione e realizzazione di progetti di particolare interesse provinciale, attraverso specifici contributi; le convenzioni disciplinano i rapporti fra la Provincia e gli enti attuatori e, in particolare, gli obiettivi, le attività da realizzare, le modalità di attuazione e la durata delle convenzioni nonché i finanziamenti a carico della Provincia.

1 bis. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 3 è predisposto e adottato dalla Giunta provinciale entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma.

1 ter. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Giunta provinciale individua un coordinatore a supporto dell'attuazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 3.

2. Accanto alle iniziative previste da bandi e piani, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), possono proporre iniziative rivolte ai giovani, agli enti locali e, per particolari azioni di valenza provinciale, alla Provincia, così come possono essere chiamati dagli stessi a realizzarle.

2 bis. Sulla base di accordi con altre regioni la Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, può finanziare progetti promossi dai soggetti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), con sede fuori dal Trentino, purché:

- a) questi soggetti realizzino interventi di politica giovanile previsti dall'articolo 2;
- b) al progetto partecipi almeno uno dei soggetti previsti dall'articolo 4, che opera a favore dei giovani trentini e che ha sede in provincia.

2 ter. Al fine di realizzare il sistema integrato delle politiche giovanili, i progetti e i piani previsti da questo articolo sono consultabili dai soggetti interessati e sono pubblicati, in tutto o in parte, sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 62 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 e dall'art. 4 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi l'art. 37, comma 1 della medesima legge).

ATTUAZIONE

- *Per i criteri previsti dal comma 1, lettera b) vedi la deliberazione della giunta provinciale 8 ottobre 2021, n. 1683.*
- *Per i criteri previsti dal comma 2 bis vedi la deliberazione della giunta provinciale 13 aprile 2012, n. 710 (b.u. 15 maggio 2012, n. 20).*

Art. 6 bis

Supporto tecnico per la realizzazione del sistema integrato delle politiche giovanili

1. La Provincia, mediante la messa a disposizione di operatori, supporta tecnicamente la realizzazione del sistema integrato delle politiche giovanili. Gli operatori devono essere in possesso delle validazioni e certificazioni delle competenze rilasciate nel rispetto delle disposizioni provinciali e statali vigenti in materia di validazione e certificazione, secondo quanto disciplinato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Fino alla data indicata dall'articolo 37, comma 2, della legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6, nella scelta degli operatori è attribuito un punteggio aggiuntivo ai candidati in possesso delle validazioni e certificazioni delle competenze rilasciate nel rispetto delle disposizioni provinciali e statali vigenti in materia di validazione e certificazione, secondo quanto disciplinato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 5 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6 (per una disposizione transitoria sulla sua efficacia vedi l'art. 37, comma 2 della medesima legge) e così modificato dall'art. 23 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.

Art. 6 ter

Promozione di forme di coabitazione

1. La Provincia riconosce la valenza sociale dei progetti volti a favorire l'indipendenza dei giovani maggiorenni rispetto al nucleo familiare di appartenenza attraverso la promozione di forme di coabitazione che consentano di ridurre i costi dell'affitto, facilitare la transizione all'età adulta e sviluppare forme di welfare generativo.

2. I progetti possono essere sostenuti dalla Provincia, dagli enti locali e dai rispettivi enti strumentali pubblici e privati, anche mediante la messa a disposizione di immobili.

3. Le modalità di attuazione di questo articolo sono definite con deliberazione della Giunta provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 6 quater

Promozione dell'attività lavorativa

1. La Provincia riconosce il potenziale educativo e formativo delle attività lavorative che gli studenti in età lavorativa svolgono durante il periodo estivo, anche all'estero, e sostiene lo sviluppo di queste attività lavorative estive. Per tale finalità la Provincia orienta le attività dei piani giovani di zona per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro estivo dei giovani, anche in età di obbligo scolastico, anche mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dall'articolo 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983).

2. Al fine di promuovere e valorizzare l'attività lavorativa anche nell'ambito dei percorsi di apprendimento in alternanza scuola - lavoro disciplinati dalla legge provinciale sulla scuola 2006, le istituzioni formative e le istituzioni scolastiche che gestiscono percorsi di alta formazione, dotate di aree e strumentazioni funzionali all'esercizio di un'attività di tipo aziendale, possono predisporre uno specifico progetto di coerenza con l'offerta formativa definita nel progetto d'istituto, che prevede l'utilizzo di tali spazi e attrezzature a

fini didattici. In tal caso, eventuali utili provenienti dall'alienazione di beni e servizi prodotti nello svolgimento dell'attività didattica sono oggetto di contabilità separata e sono destinati all'incremento delle strutture e della qualità dei servizi di formazione.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 7 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 7 *Servizi a favore dei giovani*

1. La Provincia e gli enti locali riconoscono e sostengono le iniziative di associazioni e organizzazioni che offrono un servizio di supporto alle iniziative gestite direttamente dai giovani o da loro associazioni, consistente in servizi tecnici, assistenza amministrativa e burocratica, sottoscrizione di contratti, assicurazioni e garanzie.

2. Con specifico regolamento provinciale o con atti degli enti locali si provvede a disciplinare le modalità di attuazione e finanziamento delle attività previste dal comma 1.

Art. 7 bis *Sportello giovani*

1. La Provincia promuove l'attivazione dello sportello giovani per favorire l'informazione sui diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, per rendere accessibili i servizi ai giovani e aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei loro confronti.

2. Lo sportello è gestito utilizzando anche le nuove tecnologie e i social network e svolge, a favore dei giovani, le seguenti attività:

- a) orienta e informa sui diritti e i servizi previsti da questa legge e dalle altre discipline settoriali provinciali, nonché sugli altri servizi erogati sul territorio provinciale, ivi inclusi quelli a supporto del benessere psicofisico dei giovani e quelli finalizzati all'orientamento professionale;
- b) fornisce le informazioni sulle opportunità offerte dai piani giovani di zona e d'ambito;
- c) favorisce la creazione di network anche al fine di promuovere aggregazioni di supporto per le progettazioni europee.

3. La Provincia favorisce la diffusione delle informazioni relative ad attività e servizi destinati ai giovani anche a livello locale mediante l'attivazione di sportelli periferici da parte dei piani giovani.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 8 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6 e così modificato dall'art. 23 della l.p. 5 agosto 2024, n. 9.

Art. 8 *Centri giovanili*

1. La Provincia riconosce il ruolo dei centri giovanili quali punto di riferimento per l'organizzazione di azioni rivolte ai giovani e volte, tra l'altro:

- a) alla realizzazione di iniziative formative, di stimolo all'imprenditoria giovanile e di orientamento e supporto alla vita del giovane;
- b) alla produzione di attività artistiche;

c) allo svolgimento di attività culturali, ludico-ricreative e motorie.

2. La Provincia può favorire la costituzione di una rete per il coordinamento delle attività svolte dai centri giovanili.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 9 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 8 bis

Collaborazione con la fondazione Franco Demarchi

1. Lo svolgimento delle attività disciplinate da questa legge può essere effettuato dalla Provincia anche in collaborazione con la fondazione Franco Demarchi, prevista dall'allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006, secondo quanto previsto dall'accordo di programma ivi disciplinato.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 10 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 9

Partecipazione

1. La Provincia, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali, promuove forme di partecipazione e consultazione dei giovani nonché dei soggetti operanti in favore dei giovani, con lo scopo di valutare gli effetti e gli esiti delle attività svolte e di migliorare le politiche giovanili.

2. Alla promozione e valorizzazione della partecipazione dei giovani concorrono anche gli enti locali e specifici tavoli di zona e d'ambito formati da soggetti pubblici e privati rappresentativi della zona o delle tematiche afferenti ad iniziative da realizzare.

Art. 10

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 11 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 11

Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili

1. Ogni due anni la Provincia elabora e rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio sito, un rapporto sull'attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili. Il rapporto è approvato dalla Giunta provinciale.

2. Il rapporto è lo strumento di rendicontazione provinciale sullo stato di attuazione delle politiche giovanili e riporta le seguenti informazioni:

- a) l'evoluzione nel tempo delle condizioni economiche e sociali dei giovani;
- b) le modalità e le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, con particolare riguardo a quelli finalizzati all'attivazione dei piani strategici dei piani giovani di zona e dei piani operativi dei piani d'ambito e alle politiche volte a favorire la transizione all'età adulta;

- c) il funzionamento dei piani giovani di zona e d'ambito, con la descrizione dei soggetti che vi aderiscono e degli strumenti di collaborazione e raccordo istituzionale adottati al fine di dar vita a un sistema integrato per le politiche giovanili;
- d) l'operatività e l'utilizzo, ai fini di programmazione e indirizzo, del sistema informativo per le politiche giovanili;
- e) il rapporto sulla condizione giovanile in provincia di Trento.

3. Una sezione del rapporto contiene una specifica relazione sull'attuazione del capo I bis che riguarda, in particolare, la descrizione degli interventi realizzati e in fase di realizzazione, l'analisi degli effetti sui destinatari e l'individuazione di eventuali criticità e di possibili misure correttive.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 12 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6 (per una disposizione transitoria connessa alla sostituzione vedi l'art. 37, comma 3 della medesima legge).

Art. 12 *Formazione*

1. La Provincia, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, promuove la formazione e la qualificazione dei soggetti impegnati come operatori e volontari in attività rivolte al mondo giovanile.

2. La Provincia, ai fini del comma 1, si avvale dei seguenti soggetti:

- a) enti già accreditati per la formazione in ambito educativo;
- b) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
- c) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare delle proposte formative che la Provincia valuta secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 13 *Fondo per le politiche giovanili*

1. Per la realizzazione e la promozione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo per le politiche giovanili.

2. La Provincia provvede all'individuazione degli interventi, da effettuarsi in forma diretta o indiretta, e all'assegnazione dei finanziamenti nel limite dello stanziamento di bilancio e secondo le modalità e i criteri previsti dalla Giunta provinciale.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 13 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 14 *Valutazione*

1. La Giunta provinciale nomina il nucleo di valutazione composto da tre esperti di politiche giovanili di provata competenza, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, e due funzionari del dipartimento competente in materia di politiche giovanili.

2. Il nucleo ha il compito di valutare gli interventi delle politiche giovanili e di diffonderne i risultati, conformandosi ai seguenti parametri:

- a) l'efficacia degli interventi finanziati;

- b) la capacità di valorizzare il volontariato per raggiungere gli obiettivi dell'intervento;
- c) l'efficienza dei servizi erogati intesa come il rapporto fra i risultati raggiunti e le risorse impiegate;
- d) la flessibilità nell'adeguare gli interventi ai bisogni in evoluzione.

3. Il nucleo di valutazione svolge il suo compito utilizzando in via prioritaria i seguenti strumenti:

- a) l'autovalutazione di tutti gli attori delle politiche a favore dei giovani;
- b) questionari da sottoporre a campione ai beneficiari degli interventi;
- c) interviste dirette effettuate a campione rivolte ai beneficiari degli interventi.

4. Ai componenti del nucleo di valutazione spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 14 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 15 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 34 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9.

Capo I bis *Azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*

NOTE AL TESTO

Capo aggiunto dall'art. 15 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 15 bis *Finalità*

1. Nell'ambito degli interventi consentiti nelle materie di competenza della Provincia, questo capo, nel rispetto dei principi costituzionali, è volto a prevenire e a far fronte ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo al fine di tutelare e promuovere percorsi di crescita educativa, sociale, culturale e psicologica dei giovani.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 16 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6 e così modificato dall'art. 31 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15.

Art. 15 ter *Interventi*

1. Le finalità previste dall'articolo 15 bis sono perseguite dalla Provincia attraverso:
- a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte ai giovani e alle loro famiglie finalizzate a sviluppare una maggiore consapevolezza in ordine alle caratteristiche, alla gravità e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
 - b) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo con

finalità informative sui temi dell'uguaglianza tra individui, del rispetto reciproco, della legalità, della gestione dei conflitti, dell'uso consapevole degli strumenti informatici, della rete internet e dei social network nonché della valorizzazione di uno stile di vita che sostenga lo sviluppo di un senso critico nei minori e la riduzione dell'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi;

- c) la promozione di attività di formazione sulle nuove tecnologie finalizzate tra l'altro a sensibilizzare i giovani all'uso sicuro e responsabile delle medesime, nonché a colmare il divario digitale di tipo culturale, generazionale e territoriale;
- d) la realizzazione e la promozione di corsi di formazione per i dirigenti e il personale insegnante delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, per il personale della polizia locale, per gli operatori sportivi e per gli altri soggetti che esercitano responsabilità educative nell'ambito delle realtà associative che coinvolgono giovani, rivolti, tra l'altro, all'acquisizione di competenze psico-pedagogiche e di pratiche educative in funzione della prevenzione e del contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- e) la realizzazione di progetti di sostegno e di recupero in favore dei giovani vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e degli autori e spettatori di tali atti al fine di agevolarne il recupero sociale, anche mediante strumenti di ascolto negli istituti scolastici, nonché l'organizzazione di iniziative in favore dei genitori sul tema del rapporto con i figli vittime o responsabili degli atti di bullismo e di cyberbullismo;
- f) l'attivazione di progetti di rete volti a promuovere forme di collaborazione e sinergie con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, le forze dell'ordine, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, gli enti locali e le associazioni operanti sul territorio impegnate nella prevenzione e cura delle problematiche previste da questo capo.

2. La Provincia assicura la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1:

- a) direttamente;
- b) attraverso i piani giovani di zona previsti dall'articolo 6;
- c) mediante bandi aventi le caratteristiche previste dall'articolo 6, comma 1, lettera a), diretti alle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie di ogni ordine e grado, per l'attuazione di progetti rivolti ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie;
- d) mediante i bandi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), diretti ai soggetti e alle organizzazioni del territorio indicate nell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), comprese le associazioni e le società sportive che operano in ambito provinciale e che svolgono attività di avviamento e formazione allo sport per i giovani.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli interventi previsti da questa legge sono assicurati dalla Provincia, anche tramite i propri enti pubblici strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, mediante le azioni e le risorse previste da questa legge, dalla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992), dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), dalla legge provinciale sulla scuola 2006, dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 17 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6 e così modificato dall'art. 31 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15.

Art. 15 quater
Cabina di regia

1. Per coordinare gli interventi previsti dall'articolo 15 ter, è istituita una cabina di regia quale organo di supporto della Giunta provinciale con funzioni consultive e di proposta.

2. La cabina di regia è nominata con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) l'assessore competente in materia di politiche giovanili o un suo delegato;
- b) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di famiglia, politiche giovanili, istruzione, sanità, politiche sociali o i loro delegati;
- c) un rappresentante della polizia postale individuato previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;
- d) un rappresentante della polizia locale designato dal Consorzio dei comuni trentini;
- e) il garante dei minori;
- f) un rappresentante dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE);
- g) un dirigente scolastico;
- h) un rappresentante delle organizzazioni familiari;
- i) un rappresentante della consulta dei genitori prevista dall'articolo 29 della legge provinciale sulla scuola 2006;
- j) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato;
- k) un referente tecnico organizzativo dei piani giovanili;
- l) un rappresentante delle associazioni sportive designato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- m) due rappresentanti del consiglio provinciale dei giovani previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009, di cui uno individuato tra i membri eletti tra i componenti della consulta provinciale degli studenti prevista dall'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola 2006;
- n) un rappresentante dell'Università degli studi di Trento;
- o) un membro designato dalla commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo.

3. Il presidente della cabina di regia può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dirigenti delle strutture provinciali in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, i rappresentanti statali competenti nonché i soggetti esperti nelle specifiche tematiche oggetto di trattazione.

4. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dal comma 2, disciplina l'organizzazione della cabina di regia e le modalità di svolgimento delle attività e può individuare eventuali articolazioni della stessa cui attribuire lo svolgimento di specifiche funzioni.

5. Ai componenti della cabina di regia spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali.

6. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono svolte dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 18 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6 e così modificato dall'art. 31 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15.

Capo II *Disciplina del servizio civile universale provinciale*

NOTE AL TESTO

Rubrica così sostituita dall'art. 49 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

Art. 16
Oggetto e finalità

1. La Provincia istituisce il servizio civile universale provinciale che svolge anche le funzioni attribuite alla Provincia al fine della realizzazione del servizio civile nazionale in relazione a quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale). Il servizio civile universale provinciale è finalizzato a contribuire alla crescita personale, al raggiungimento dell'autonomia e alla transizione all'età adulta e a sensibilizzare tutti i giovani ai temi del volontariato, della responsabilità e della solidarietà sociale.

2. Il servizio civile universale provinciale è finalizzato a:

- a) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- b) favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva nel rispetto e nella valorizzazione dei principi di uguaglianza, democraticità, tolleranza, pari opportunità e di solidarietà sociale;
- c) valorizzare le forme di cittadinanza attiva dei giovani tramite l'esperienza diretta in uno specifico settore di intervento;
- d) promuovere il senso di appartenenza alla comunità provinciale, nazionale e internazionale, sviluppando interventi di integrazione e coesione sociale;
- e) promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona, allo sviluppo della sensibilità intergenerazionale e all'educazione alla pace tra i popoli;
- f) partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- g) promuovere e sostenere la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolta anche in enti e amministrazioni operanti all'estero;
- h) incentivare settori e azioni innovative per lo sviluppo di una cultura della pace e dello sviluppo sostenibile;
- i) collaborare con l'ufficio nazionale per il servizio civile, con altre istituzioni regionali, nazionali o internazionali che condividano i principi ai quali è ispirato il servizio civile universale provinciale, per armonizzarne e potenziarne gli interventi.

2 bis. La Provincia certifica le competenze acquisite nell'ambito del servizio civile universale provinciale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10 (Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze).

2 ter. Al fine di promuovere e realizzare il servizio civile universale provinciale i progetti di servizio civile sono consultabili dai soggetti interessati e sono pubblicati, in tutto o in parte, sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 18 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16, dall'art. 49 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 19 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 17
Soggetti del servizio civile universale provinciale

1. I soggetti del servizio civile universale provinciale sono:

- a) la Provincia, che provvede alle funzioni previste dall'articolo 18;
- b) gli enti e le organizzazioni iscritte all'albo previsto dall'articolo 20, che concorrono al perseguimento degli obiettivi previsti da questo capo attraverso la realizzazione di

progetti;

c) i giovani partecipanti.

2. La Provincia promuove il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e dei comuni per la realizzazione di progetti di servizio civile universale provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 18 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16, e così sostituito dall'art. 20 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 18

Funzioni della Provincia

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 64 del 2001 e dalle relative disposizioni attuative, la Provincia per la realizzazione del servizio civile universale provinciale e delle altre finalità di questa legge:

- a) favorisce la divulgazione dei principi ispiratori e la diffusione dell'informazione sul servizio civile e sulle politiche giovanili per promuoverne lo sviluppo, anche territoriale;
- b) promuove e sostiene interventi di formazione sul servizio civile rivolti ai giovani e agli operatori;
- c) individua i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti di servizio civile e provvede alla loro valutazione, all'approvazione, al monitoraggio e controllo della loro gestione ed alla verifica dei risultati;
- d) istituisce e cura l'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale;
- e) attua ogni intervento e iniziativa utili o necessari per il perseguimento degli obiettivi del servizio civile.

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Provincia può avvalersi di soggetti pubblici e privati individuati secondo quanto disposto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

3. La Provincia è autorizzata a stipulare accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106).

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 49 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 21 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 22 dicembre 2022, n. 2409, modificata dalle deliberazioni 20 luglio 2023, n. 1279 e 29 novembre 2024, n. 1951.

Art. 19

Linee guida per il servizio civile

1. La Provincia, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, adotta linee guida per il servizio civile, in coerenza con il programma provinciale di sviluppo, per delineare le strategie, gli obiettivi generali e le priorità relative al servizio civile in ambito provinciale.

2. Le linee guida per il servizio civile sono approvate dalla Giunta provinciale, hanno durata corrispondente alla legislatura e possono comunque essere aggiornate quando se

ne ravvisa la necessità. La Giunta provinciale disciplina anche gli standard, i criteri e le modalità di presentazione dei progetti da parte degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo previsto dall'articolo 20, le modalità di gestione del fondo provinciale per il servizio civile previsto dall'articolo 23, i criteri e le modalità per determinare il numero di giovani da impegnare in progetti del servizio civile universale provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 49 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e modificato dall'art. 22 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 22 dicembre 2022, n. 2409, modificata dalle deliberazioni 20 luglio 2023, n. 1279 e 29 novembre 2024, n. 1951.

Art. 20

Albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale

1. L'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale contiene l'elenco dei soggetti abilitati alla gestione dei progetti di servizio civile universale provinciale.

2. Possono essere iscritti i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) esercitano l'attività senza scopo di lucro;
- b) dispongono di capacità organizzativa e di possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile universale provinciale;
- c) condividono le finalità dell'articolo 16, comma 2, attraverso la sottoscrizione di un carta d'impegno;
- d) svolgono l'attività continuativamente da almeno due anni.

3. La Giunta provinciale istituisce l'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale e ne stabilisce le modalità di adesione e di funzionamento.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 23 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 21

Destinatari degli interventi e dei progetti

1. Per soddisfare le richieste dei giovani di partecipazione al servizio civile universale provinciale, la Provincia coordina e promuove la realizzazione di progetti di servizio civile da parte dei soggetti iscritti all'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale.

2. I destinatari dei progetti di servizio civile universale provinciale sono i giovani partecipanti, di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni.

3. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità per l'ammissione dei giovani al servizio civile universale provinciale, le modalità di accesso, la durata del servizio, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego, i trattamenti economici e giuridici.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 18 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16, e così sostituito dall'art. 24 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 21 bis

Progetti di impegno nel servizio civile universale provinciale

1. Aderendo ai valori del servizio civile universale provinciale, i soggetti iscritti nell'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale possono richiedere alla Provincia l'autorizzazione ad attivare, con oneri a proprio carico, progetti di servizio civile coerenti con le linee guida previste dall'articolo 19; la Provincia concorre a questi progetti con il finanziamento delle spese previdenziali e di assicurazione.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 74 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, sostituito dall'art. 35 della l.p. 29 ottobre 2010, n. 22, modificato dall'art. 18 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16 e così sostituito dall'art. 25 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 22

Consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale

1. La Giunta provinciale istituisce la consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale, quale organismo permanente di confronto della Provincia con i soggetti iscritti all'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale.

2. La consulta è composta da un minimo di cinque a un massimo di dieci membri eletti dagli enti e dalle organizzazioni iscritti all'albo. Alle sedute della consulta partecipa, al fine del coordinamento, il responsabile della struttura provinciale competente in materia di servizio civile.

3. La consulta presenta alla Giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio civile in provincia di Trento e fornisce proposte per la programmazione degli interventi da realizzare.

4. Le modalità di individuazione dei componenti, le funzioni e le modalità di funzionamento della consulta sono stabilite dalla Giunta provinciale.

5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 26 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 23

Fondo provinciale per il servizio civile

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo provinciale per il servizio civile al quale concorrono:

- a) le quote delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile;
- b) le assegnazioni annuali iscritte nel bilancio della Provincia;
- c) altri stanziamenti per il servizio civile universale provinciale messi a disposizione dallo Stato, da enti pubblici e fondazioni bancarie;
- d) le donazioni di soggetti pubblici e privati.

1 bis. Al fine di sostenere il servizio civile universale provinciale e per favorire una cittadinanza attiva e consapevole, la Provincia promuove la partecipazione al finanziamento del fondo da parte dei soggetti pubblici e privati.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 18 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16 e dall'art. 27 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 24
Regolamento

1. La Provincia adotta norme regolamentari al fine dell'attuazione di questo capo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

ATTUAZIONE

Per le norme regolamentari vedi il d.p.p. 29 dicembre 2014, n. 12-14/Leg.

Capo III
Modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 25
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 71 e 72 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 26
Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 13 (Fondo per le politiche giovanili) della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;
- b) articolo 10 bis (Servizio civile) della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8;
- c) commi 4 e 7 dell'articolo 89 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- d) articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15;
- e) articolo 76 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

2. In relazione alle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni di carattere generale previsti da questa legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale previgenti, relative alle corrispondenti disposizioni contenute in questa legge.

Art. 27
Norme finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Tabella A
omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.